

## INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale è competente per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni allorché le persone da nominare siano definite dalla legge (non da altre fonti subordinate) quali "rappresentanti del Consiglio", oppure debbano essere scelte tra i componenti del Consiglio stesso o siano da nominare con voto limitato o comunque assicurando la rappresentanza delle minoranze od, infine, quando la competenza sia espressamente attribuita al Consiglio stesso da una norma di legge emanata successivamente all'entrata in vigore della L. 81/93;
2. E' riservata al Sindaco la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni prevista dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, in tutti i casi in cui tale nomina non sia riservata dalla legge al Consiglio Comunale;
3. Le nomine sono effettuate per la durata prevista dalla legge, od, in mancanza, sino al rinnovo dell'Amministrazione Comunale;
4. Le nomine devono essere approvate secondo criteri di "comprovata competenza" in relazione alle funzioni da assolvere, tenendo conto del titolo di studio, dell'attività lavorativa/professionale svolta, di funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, enti/associazioni, per uffici ricoperti, nonché di precedenti esperienze in analoghe funzioni;
5. Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza, scegliendo persone in possesso dei requisiti previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e che godano di considerazione e fiducia; le stesse sono effettuate con atti formali, pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
6. Le nomine devono osservare le disposizioni di cui al Decreto legislativo 8-4-2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", nonché di ulteriori disposizioni che nel tempo prevedano cause ostative all'assunzione di incarichi; la dichiarazione resa dal soggetto

nominato è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico o della carica e deve essere presentata annualmente;

7. I rappresentanti del Comune non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende od istituzioni cui si riferisce la nomina o la designazione;

8. Nelle designazioni per la rappresentanza dell'Ente in seno ad organismi partecipati e nell'accesso alle pubbliche elettive e di nomina deve essere garantito il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

9. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno ed, in caso di organo collegiale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

10. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, entro il terzo grado, del Sindaco, non possono essere nominati rappresentanti del Comune, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del TUEL n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 7, della Legge n. 140/2004;

11. I rappresentanti nominati devono riferire al Sindaco entro il termine eventualmente stabilito dall'atto di nomina o designazione circa l'attività svolta nell'esercizio precedente, e comunque sempre ove richiesto dallo stesso, con particolare riferimento agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti; gli stessi sono tenuti a conformarsi, nell'espletamento del mandato, agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale relativamente alle attività istituzionali degli organismi interessati;

12. Il Sindaco può revocare, previa contestazione, con provvedimento motivato i rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità tra la composizione politico-amministrativa del Comune e quella degli organi sopra indicati, con riflessi negativi sulla programmazione e sulla gestione di interessi comuni, con venire meno della conformità

di volontà e di intenti rispetto agli indirizzi espressi, che il Legislatore ha inteso debba instaurarsi fornendo a tal fine al Sindaco lo strumento della revoca.

In particolare, si farà luogo a revoca allorché il rappresentante dell'ente:

- a) non adempia o trascuri i compiti inerenti al mandato conferitogli;
- b) venire meno del rapporto fiduciario;
- c) gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali ed agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio Comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
- d) gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda od istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
- e) venga a trovarsi in una delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico o perdita dei requisiti previsti per la nomina;
- f) riporti un rinvio a giudizio per reati che il Sindaco ritenga tali da creare nocumento all'immagine dell'Amministrazione;

13. Prima dell'adozione del provvedimento di nomina il candidato deve dichiarare:

- a) l'accettazione della nomina o della designazione allo specifico incarico;
- b) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità con l'incarico da ricoprire;
- c) di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale;
- d) l'inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico da ricoprire.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegato il curriculum personale del candidato da cui risultino in particolare: il titolo di studio, l'attività lavorativa svolta, le cariche ricoperte ed altri elementi utili a valutarne la professionalità, la competenza e l'esperienza acquisita in relazione all'incarico da ricoprire.